



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
PROVINCIA DI TREVISO

*REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA
E DEI SERVIZI CIMITERIALI*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2014

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 6 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 7 - Trasporti funebri
- Art. 8 - Orario e giornate per i trasporti funebri
- Art. 9 - Riti religiosi
- Art. 10 - Trasferimento di salme durante il periodo di osservazione
- Art. 11 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 12 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri
- Art. 13 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 14 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 15 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 16 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 17 - Rimessa delle auto funebri

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - ELENCO E UBICAZIONE DEI CIMITERI

- Art. 18 - Elenco cimiteri

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO E UTILIZZO DEI CIMITERI

- Art. 19 - Ammissione nel cimitero
- Art. 20 - Suddivisione aree cimiteriali
- Art. 21 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 22 - Reparti speciali
- Art. 23 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri
- Art. 24 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 25 - Divieti speciali
- Art. 26 - Riti funebri
- Art. 27 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 28 - Epigrafi, manufatti e ornamenti delle sepolture
- Art. 29 - Rifiuti prodotti a seguito di esumazioni ed estumulazioni

CAPO III – STRUTTURE OBITORIALI

- Art. 30 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO IV – FERETRI

- Art. 31 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 32 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 33 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 34 - Piastrina di riconoscimento

TITOLO IV - INUMAZIONE

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE PER INUMAZIONE

- Art. 35 - Inumazione
- Art. 36 - Individuazione della fossa e interrimento del feretro
- Art. 37 – Cippo, lapide, copri tomba

TITOLO V - TUMULAZIONE

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

- Art. 38 – Tumulazione

TITOLO VI - ESUMAZIONE - ESTUMULAZIONE

CAPO I - MODALITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 39 - Esumazioni ordinarie
- Art. 40 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 41 - Avvisi di scadenza per esumazione ed estumulazione ordinarie
- Art. 42 - Esumazioni straordinarie
- Art. 43 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 45 - Raccolta delle ossa
- Art. 46 - Oggetti da recuperare
- Art. 47 - Disponibilità dei materiali - Rifiuti cimiteriali
- Art. 48 - Procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione

TITOLO VII - CREMAZIONE

CAPO I - GESTIONE DELLA CREMAZIONE

- Art. 49 - Registro per la cremazione
- Art. 50 - Crematorio
- Art. 51 - Autorizzazioni alla cremazione
- Art. 52 - Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia

CAPO II - URNE CINERARIE

- Art. 53 - Collocazione
- Art. 54 - Dispersione
- Art. 55 - Affidamento dell'urna cineraria

TITOLO VIII - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E DURATA

- Art. 56 - Requisiti per la concessione dei loculi
- Art. 57 - Ammissioni alla tumulazione in loculi ed aree date in concessione d'uso nel cimitero
- Art. 58 - Sepolture private
- Art. 59 - Durata delle concessioni
- Art. 60 - Modalità delle concessioni
- Art. 61 - Deposito provvisorio
- Art. 62 - Recessioni
- Art. 63 - Uso delle sepolture private
- Art. 64 - Concessione di cellette ossario/nicchie cinerarie
- Art. 65 - Modalità di assegnazione delle inumazioni
- Art. 66 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 67 - Tariffe delle inumazioni e concessioni

CAPO II - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 68 - Manutenzione

Art. 69 - Costruzione dell'opera – Termini

Art. 70 - Rinuncia a concessione

Art. 71 - Rinnovo

Art. 72 - Revoca

Art. 73 - Decadenza

Art. 74 - Estinzione

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 75 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Cautele

Art. 77 - Sanzioni

Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla L.R. 4 marzo 2010, n. 18, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativo alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale, per mezzo dei servizi amministrativi e tecnici del comune e dal servizio Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Unità Locale Socio Sanitaria per quanto di competenza in base a quanto individuato dalla normativa specifica e sulla base di eventuali accordi, intese o convenzioni con il comune e in appalto; con le forme di gestione associate individuate dagli articoli 30 e ss. D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

2. In particolare i soggetti preposti alla gestione dell'ufficio servizi cimiteriali sono:

- il responsabile del servizio dell'area tecnica per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, ampliamenti e manutenzione dell'area cimiteriale), per la stipula degli atti di concessione e per le pratiche inerenti le esumazioni e le estumulazioni;
- il responsabile dei servizi demografici o suo delegato per le pratiche inerenti il rilascio delle autorizzazioni all'affidamento delle urne cinerarie per la conservazione in ambito privato, per il rilascio delle autorizzazioni al trasporto funebre interregionale o internazionale ed al trasporto funebre in ambito comunale o regionale non preceduto da autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
- l'ufficiale dello stato civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento;
- la ditta appaltatrice per la preparazione del sito per la sepoltura, le operazioni di accoglienza, la posa del feretro e la manutenzione ordinaria del cimitero.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di richiamo da parte dell'amministrazione.

3. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile, che penalmente, secondo le disposizione del Codice Penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti d'istituzione che se ne facciano carico;
- e) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;

- f) l'inumazione in campo comune e la cremazione, per indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
3. Gli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma precedente, sono a carico del bilancio comunale, previa richiesta e relazione da parte dei servizi sociali.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nelle forme e nei modi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
5. Il Consiglio, con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
6. I servizi di competenza dell'azienda ULSS possono essere a pagamento secondo quanto previsto dal nomenclatore tariffario regionale vigente.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO II – TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco.

Art. 7 - Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 - lettera d), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
3. Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 8 - Orario e giornate per i trasporti funebri

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dal sindaco nel rispetto della normativa vigente.
2. I trasporti funebri sono effettuati di norma nei giorni feriali, salvo il caso in cui le festività si prolunghino per due giorni consecutivi e il trasporto risulti necessario.

Art. 9 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 10 - Trasferimento di salme durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 11 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al comune.

Art. 12 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 13 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato con provvedimento amministrativo a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al provvedimento è successivamente allegata la certificazione dell'addetto al trasporto, relativa alla verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo del trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del successivo articolo 33, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
6. Per i morti di malattie infettive di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, l'Azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.
7. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento amministrativo dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata.
8. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 14 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile dei servizi demografici a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 15 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla

documentazione definita dal ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

Art. 16 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune, ove sono depositati.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne di materiale resistente, sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

5. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 17 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - ELENCO E UBICAZIONE DEI CIMITERI

Art. 18 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale ubicato in Via Decumana.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO E UTILIZZO DEI CIMITERI

Art. 19 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone decedute fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone già residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone aventi diritto a sepoltura privata individuale o di famiglia nel cimitero del comune di Cavaso del Tomba e di quelle dei familiari individuati ai sensi dell'art. 63 del presente regolamento;
- f) le salme di persone non residenti, legate da vincolo di parentela in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti;
- g) i prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione;
- h) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone indicate.

2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il sindaco può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Art. 20 - Suddivisione aree cimiteriali

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario/nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - i) locali per il personale di custodia;
 - j) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
 - k) area destinata all'inumazione delle urne cinerarie.

Art. 21 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. Alla vigilanza e alla custodia dei cimiteri il comune provvede autonomamente e con le forme di gestione individuate dagli articoli 22 e ss. legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri di cui all'art. 1, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune può provvedere in appalto e con le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e seguenti del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Art. 22 - Reparti speciali

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, secondo le tariffe vigenti, sono a carico dei richiedenti.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 23 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

1. L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal sindaco ed è visionabile presso gli uffici cimiteriali e all'ingresso dei cimiteri.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di chiusura.
3. Per lo svolgimento di operazioni cimiteriali che per la loro specificità possono provocare pregiudizio all'incolumità dei visitatori o per la loro presenza trovare ostacolo, è data facoltà al comune di limitare l'accesso pubblico a specifici ambiti cimiteriali.

Art. 24 - Disciplina dell'ingresso

1. È vietato l'ingresso nei cimiteri e la permanenza nelle aree adiacenti, in particolare in prossimità degli accessi, alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione psico-fisica, con abiti che contrastino con il decoro e il carattere del luogo, ai questuanti, a coloro che hanno con sé cani o altri animali, ai bambini non accompagnati da adulti.
2. L'ingresso è ammesso solo a piedi.

Art. 25 - Divieti speciali

1. È vietato altresì:
 - a) introdurre simboli o oggetti irriverenti;
 - b) rimuovere oggetti e fiori altrui, piante, vasi e ornamenti;
 - c) introdurre biciclette, motocicli o altro, anche se condotti a mano;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti di vario genere fuori dagli appositi contenitori; accumulare neve sui tumuli;
 - e) deturpare lapidi o muri; danneggiare aiuole e alberi;

- f) assistere da vicino alle operazioni di esumazioni ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio dell'area tecnica;
 - g) fumare, tenere un comportamento chiassoso, disturbare i visitatori, svolgere azioni di volantaggio;
 - h) impiegare, quali portafiori per le tombe, barattoli di recupero o simili;
 - i) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe d'altri, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) depositare vasi, ceri, fiori o altri oggetti, per terra, a ridosso o comunque vicino alle cellette cinerarie, ai loculi e alle cellette ossario.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive, sarà diffidato dal personale addetto, ad uscire immediatamente e deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 26 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, anche con la celebrazione di canti sacri.

Art. 27 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art. 28 - Epigrafi, manufatti e ornamenti delle sepolture

1. Sulle sepolture possono essere realizzate o poste lapidi, croci, monumenti, addobbi, copritomba, epigrafi e similari secondo quanto definito dall'ufficio tecnico comunale. Gli abusi sono segnalati al comune che invita gli interessati alla rimessa in pristino o regolarizzazione. Sono rimossi monumenti, lapidi, copritomba e similari che si trovino in condizioni indecorose o la cui manutenzione difetti al punto di creare pregiudizio della sicurezza dei luoghi o dei visitatori e smaltiti.
2. Le epigrafi sono compilate in lingua italiana, essendo tuttavia permesse anche altre lingue, purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano.
3. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'eventuale fotografia del defunto collocata sulla tomba deve essere riprodotta in modo da garantire la inalterabilità nel tempo.

Art. 29 - Rifiuti prodotti a seguito di esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione sono regolamentati secondo la normativa vigente in materia.
2. I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

CAPO III – STRUTTURE OBITORIALI

Art. 30 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal responsabile del servizio competente ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 – lettera g), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
6. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al comune.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO IV - FERETRI

Art. 31 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 33.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva o il cadavere è portatore di radioattività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del precedente articolo 30.

Art. 32 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 33 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 – lettera d), della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 34 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV - INUMAZIONE

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE PER INUMAZIONE

Art. 35 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità fino ad esaurimento del riquadro.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 2.
7. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglienza delle salme, ma devono essere tracciati nello spazio di m. 0,50 che separa fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
8. Deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.
9. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.
10. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
11. Le urne cinerarie possono essere interrate se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

Art. 36 - Individuazione della fossa e interramento del feretro

1. Resta inteso che sarà il comune a provvedere alla designazione della fossa e l'impresa appaltatrice per lo scavo e copertura finale della stessa.
2. L'operazione sarà pertanto limitata nello far scendere il feretro nella fossa già predisposta ed attrezzata, mediante l'utilizzo di corde o funi di proprietà dell'impresa stessa.

Art. 37 – Cippo, lapide, copritomba

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzato dal comune il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, in cemento, pietra naturale o legno, alle seguenti condizioni:
 - dimensioni di massimo ingombro del basamento cm. 170x70 e alto non più di cm. 30;
 - la superficie della lapide dovrà essere scoperta per almeno cm² 50;
 - le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm. 100;
 - dovranno essere mantenuti gli allineamenti con le tombe esistenti;
 - non dovrà assolutamente essere eseguita alcuna sporgenza e/o zoccolo di base oltre la sagoma prescritta;
 - ad ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinata l'area circostante;
 - gli interessati dovranno provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a carico degli stessi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.
4. Deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO V - TUMULAZIONE

CAPO I - CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

Art. 38 - Tumulazione

1. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo VIII del presente regolamento.
4. I loculi sono capaci di un solo feretro. La madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e tumulati nello stesso loculo. È concessa la possibilità di tumulare nel medesimo loculo due feretri contenenti gemelli morti entro i sei mesi di vita e che vengano tumulati contemporaneamente. Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
5. I loculi devono avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
7. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
8. L'impresa appaltatrice del cimitero effettuerà l'operazione finale di tumulazione del feretro con l'eventuale collaborazione delle imprese private che, se autorizzate dal responsabile del servizio dell'area tecnica, potranno svolgere in maniera autonoma l'intera operazione di tumulazione.
9. Le operazioni di apertura del tumulo e di preparazione delle attrezzature dovranno essere predisposte dal comune o altro soggetto incaricato del servizio previo pagamento della tariffa prevista ovvero dalle imprese private di trasporto funebre previa autorizzazione del comune o altro soggetto incaricato del servizio.
10. Casi e richieste particolari potranno essere verificate ed eventualmente autorizzate dal comune o altro soggetto incaricato del servizio stesso.
11. Per quanto riguarda tumulazioni in sepolture private verranno seguite le normali attività di rimozioni dei marmi stessi che potranno essere svolte, e sotto il controllo del custode del cimitero, da parte delle imprese private ovvero dal comune o altro soggetto incaricato del servizio mediante pagamento delle tariffe previste.

TITOLO VI - ESUMAZIONE - ESTUMULAZIONE

CAPO I - MODALITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 39 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del servizio dell'area tecnica con proprio provvedimento.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 45.
5. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 40 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e, in ogni caso, dopo un periodo non inferiore a 20 anni.
2. Sono regolate dal responsabile del servizio dell'area tecnica con proprio provvedimento. Tale provvedimento dovrà indicare il settore e la fila oggetto dell'estumulazione.
3. Possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno anche se di norma è preferibile da febbraio a novembre escludendo luglio e agosto.
4. L'estumulazione non richiede la presenza di operatori sanitari.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo quanto previsto dalla programmazione del responsabile del servizio dell'area tecnica.
6. Le ossa, sono, se completamente mineralizzate, raccogliibili in cassetta metallica da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo indecomposti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in un periodo minimo di cinque anni.

Art. 41 - Avvisi di scadenza per esumazione ed estumulazione ordinarie

1. Previa indicazione dell'Amministrazione Comunale, il responsabile del servizio dell'area tecnica cura annualmente la stesura dell'elenco delle salme inumate e tumulate per le quali procedere, rispettivamente, all'esumazione ed estumulazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni e per la durata minima di un anno, all'albo cimiteriale.
3. Tale comunicazione vale come informazione pubblica ad ogni interessato per ogni effetto; il comune può effettuare altre eventuali forme di comunicazione, nel caso non si siano avuti contatti diretti con parenti interessati dopo il predetto preavviso.

Art. 42 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del responsabile del servizio dell'area tecnica, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della azienda ULSS o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 43 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dello scadere della concessione a tempo determinato, previa comunicazione all'Azienda ULSS e a seguito di autorizzazione del responsabile del servizio dell'area tecnica.
2. Sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 (venti) anni;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.

Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente o a pagamento.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. L'operazione è gratuita qualora via sia disinteresse da parte dei familiari circa la destinazione dei resti.

4. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 45 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. È consentita la collocazione di una o più cassette di resti in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali. Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 46 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero che provvederà ad avvertire gli aventi diritto e a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 47 - Disponibilità dei materiali - Rifiuti cimiteriali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il responsabile del servizio dell'area tecnica può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.

7. Per quant'altro non previsto al presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Art. 48 - Procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione

1. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.

2. Le inumazioni devono essere eseguite non con cassa di legno e zinco, bensì di solo legno (o materiali biodegradabili art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).

3. In caso di necessaria presenza della doppia cassa per motivi igienico-sanitari, si dovrà provvedere alla foratura della stessa per agevolare il processo di mineralizzazione.

4. Nel momento in cui vengano rinvenuti, al termine del tempo previsto, cadaveri non ancora mineralizzati si potrà provvedere alla diffusione nella zona di prodotti a base batterico enzimatica che favoriscano i processi di scheletrizzazione del cadavere o la ripresa dei processi di scheletrizzazione in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

TITOLO VII - CREMAZIONE

CAPO I - GESTIONE DELLA CREMAZIONE

Art. 49 - Registro per la cremazione

1. E' istituito presso il comune di Cavaso del Tomba il registro per la cremazione, che sarà tenuto presso l'ufficio servizi demografici.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la volontà di essere cremato. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile. A tale scopo il comune predispose un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell'atto.
5. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
6. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.
7. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni utili alla sua pubblicazione e indicare l'esecutore testamentario. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul comune.
8. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza.
9. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al comune di nuova residenza potrà avvenire o a cura dell'interessato oppure, su richiesta dello stesso e previo pagamento delle spese postali, spedito dal comune depositario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
10. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Art. 50 - Crematorio

1. Il comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti allo scopo autorizzati.

Art. 51 - Autorizzazioni alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 46 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato o altri aventi diritto, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto è necessaria la stesura di un processo verbale attestante la dichiarazione del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, da manifestarsi all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o a quello di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.
2. Compete a questo comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo comune o qui sepolte.

Art. 52 - Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia

1. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione ordinaria. A tal fine l'ufficiale dello stato civile, su richiesta dei servizi cimiteriali e previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3) dell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

CAPO II - URNE CINERARIE

Art. 53 - Collocazione

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con i dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna può essere consegnata per la conservazione in cimitero o in ambito privato.
3. L'urna deve essere di materiale resistente idoneo al tipo prescelto di conservazione.
4. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 54 - Dispersione

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa, previa autorizzazione e nel rispetto della volontà del defunto espressa nelle forme previste dalla legge:
 - a) in aree pubbliche:
 - a1) in montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - a2) nei corsi d'acqua demaniali nei tratti liberi da manufatti e natanti;
 - b) in aree private all'aperto. In tal caso, è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione
 - c) nell'apposita area cimiteriale. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per interrimento delle ceneri.
3. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano eventualmente presenti.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
8. Per la dispersione di ceneri da eseguire nel territorio di Cavaso del Tomba, deve essere presentata al comune apposita istanza da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130. Alla domanda va allegata la documentazione attestante la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, espressa nelle forme previste dalla legge. La domanda deve contenere l'indicazione del luogo dove le ceneri saranno disperse, l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione e l'eventuale consenso scritto del proprietario, per le dispersioni in area privata. L'autorizzazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile. A dispersione avvenuta il soggetto autorizzato dovrà consegnare, all'ufficiale di stato civile che ha rilasciato la predetta autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva con l'indicazione del luogo e del giorno e dell'ora in cui è avvenuta la dispersione.
9. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla art. 3, comma 1, lettera b), numero 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. In quest'ultimo caso la dispersione può avvenire esclusivamente nell'ambito del cimitero comunale.

Art. 55 - Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato. L'autorizzazione all'affidamento e conservazione in ambito privato dell'urna cineraria è rilasciata dal responsabile dei servizi demografici o suo delegato.

2. I soggetti di cui al comma precedente presentano al comune richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) l'indirizzo nel territorio comunale di Cavaso del Tomba presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) l'impegno, da parte dell'affidatario:
 - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - a trasferire l'urna presso il cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione;
- e) la disponibilità, da parte dell'affidatario, ad assicurare al personale comunale preposto l'accesso ai locali dove ha luogo la conservazione dell'urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

3. L'urna cineraria affidata a familiare deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali, ordinariamente ubicata nella residenza del richiedente, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno della struttura ove sono collocate le ceneri.

4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o dispersione in cimitero di loro scelta.

5. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al cimitero.

6. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

7. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve inoltre essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

9. Relativamente ai defunti iscritti nel registro comunale per la cremazione di cui al precedente articolo 49, comma 1, in caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella parte II del medesimo registro sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;

- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;
- g) eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento di polizia mortuaria.

TITOLO VIII - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E DURATA

Art. 56 - Requisiti per la concessione dei loculi

1. Le concessioni vengono fatte dall'Amministrazione a persone che abbiano compiuto i 65 anni di età e su richiesta dei dolenti, ogni volta che si verifichi un decesso.
2. Le concessioni dei loculi per future sepolture dovranno essere fatte unicamente:
 - a) allo scopo di consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti, al/la vedovo/a o altri nell'ambito del 1° grado di parentela o affinità della persona defunta e già tumulata nel loculo, purché il richiedente abbia superato il 50° anno di età. I conviventi risultanti dalle famiglie anagrafiche sono equiparati al coniuge.
 - b) a persone portatori di handicap, anche se non hanno superato il 50° anno di età.
3. E' prevista altresì la concessione di loculi, nella misura massima di cinque, in presenza di salma, e per file verticali dall'alto al basso.
4. La concessione ha durata come indicata nel successivo articolo 59, previo pagamento di un canone stabilito con atto dalla Giunta Comunale, decorrente dalla stipulazione del contratto. Per ottenere la concessione di loculi o delle aree, l'interessato dovrà presentare istanza in carta semplice, indirizzata al sindaco, specificando le proprie generalità, le generalità del defunto, il luogo e la data di morte, oppure le generalità della persona vivente la cui salma dovrà essere tumulata nel predetto loculo. Inoltre dovrà sottoscrivere regolare atto di concessione dichiarando di conoscere ed accettare tutte le norme di regolamento e di legge in vigore. Tutte le spese inerenti l'atto di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 57 - Ammissioni alla tumulazione in loculi ed aree date in concessione d'uso nel cimitero

1. Fatto salvo il rispetto l'art. 34 - Diritto di sepoltura della L.R. 4 marzo 2010, n. 18, nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte in loculi e sepolture private oggetto di concessione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:
 - a) di persone residenti nel comune, anche se decedute fuori del territorio comunale;
 - b) di persone non residenti, ma nate a Cavaso del Tomba;
 - c) di persone non residenti, solo nel caso di parenti in linea retta fino al 1° grado di cittadini residenti.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), il prezzo sarà incrementato del 50%.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia e di quelle dei familiari individuati ai sensi dell'articolo 63 del presente regolamento.
4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 58 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti costruiti dal comune di Cavaso del Tomba.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività e, nelle aree specificatamente individuate, per lo spargimento delle ceneri. Le stesse saranno concesse seguendo l'ordine numerico progressivo indicato sulla planimetria del cimitero comunale.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
 - a) loculi per sepolture individuali (loculi);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia e/o cappelle);
 - c) aree individuate nel cimitero date in concessione ai richiedenti per lo spargimento delle ceneri.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dal comune con atto della Giunta Comunale.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salme realizzati;
- la durata;
- la/e persona/e concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Art. 59 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in anni 50 per le tombe e cappelle;
- b) in 30 anni per i loculi, per le cellette ossario/nicchie cinerarie e per le aree date in concessione ai richiedenti per lo spargimento delle ceneri.

3. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un uguale periodo dietro il pagamento del canone di concessione vigente all'atto del rinnovo.

Art. 60 - Modalità delle concessioni

1. L'assegnazione avviene secondo la disponibilità, nell'ordine di presentazione temporale della domanda acquisita al protocollo con i criteri e le modalità stabilite dai precedenti articoli.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente recessa al comune.

Art. 61 – Deposito provvisorio

1. E' vietata la cessione, anche provvisoria, del diritto d'uso tra privati, pena la decadenza del contratto.

2. A richiesta delle famiglie dei defunti può essere consentito esclusivamente il deposito provvisorio in apposito loculo, nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) le motivazioni e la durata del deposito provvisorio e relativo costo della concessione provvisoria sono valutate e fissate dal sindaco di volta in volta con proprio provvedimento e sono di carattere eccezionale;
- b) scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, il sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma nell'area cimiteriale comune, a spese del concessionario;
- c) sono consentiti la tumulazione e l'interramento dei resti mortali e delle ceneri nei loculi o in apposite nicchie costruire nelle cappelle private.

Art. 62 – Recessioni

1. Ogni loculo (o celletta ossario/nicchia cineraria) non potrà essere recesso prima che siano trascorsi 10 anni dalla stipula dell'atto concessorio. Qualora il concessionario di un loculo intenda recedere dalla concessione il loculo recesso ritornerà al comune senza diritto da parte del concessionario di ricevere alcuna restituzione di somma.

Art. 63 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- dal coniuge;
- dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, dai discendenti prossimi, anche naturali;
- dai genitori e, in loro mancanza, dagli ascendenti prossimi, anche naturali;
- dagli adottandi;
- dai generi e dalle nuore;
- dal suocero e dalla suocera;
- dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

3. Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state conviventi; nel caso di convivenza, il relativo stato deve sussistere all'atto del decesso e nei 5 anni precedenti la data della richiesta.

4. Ai fini di cui al comma precedente, il concessionario, acquisito il consenso degli altri eventuali titolari della concessione, dovrà produrre apposita istanza accompagnata da documentazione comprovante l'effettiva convivenza quinquennale.

5. Può essere inoltre consentita, su documentata e motivata richiesta dell/i concessionario/i, la tumulazione di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei suoi/loro confronti.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 64 - Concessione di cellette ossario/nicchie cinerarie

1. Per la concessione di cellette ossario/nicchie cinerarie si applicano i criteri stabiliti per la concessione di loculi, di cui agli artt. 56 e 57 del presente regolamento.

Art. 65 - Modalità di assegnazione delle inumazioni

1. Le tombe per inumazione non sono soggette a concessione.

Art. 66 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero il sindaco potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini anche non residenti e non aventi rapporti di parentela con residenti, che in vita si siano distinti nell'interesse pubblico sia per la comunità del comune di Cavaso del Tomba che nazionale, quando ricorrono motivi di particolare valore civile, sociale, morale e di rappresentanza.

Art. 67 - Tariffe delle inumazioni e concessioni

1. Il comune stabilisce le tariffe con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 68 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, sicurezza e igiene.

In particolare sono a carico del concessionario la manutenzione:

- 1) del marmo esterno delle tombe, dei loculi, degli ossari dei cinerari e degli accessori ivi installati;
- 2) delle vasche interne e dell'area in concessione delle tombe di famiglia e degli accessori ivi installati;
2. Per cappelle o tombe realizzate da privato su aree in concessione la manutenzione ordinaria e straordinaria sono totalmente a carico del concessionario.
3. Restano a carico dell'Amministrazione le manutenzioni di coperture blocchi di loculi e tombe, muri di delimitazione del cimitero, murature delimitanti blocchi di loculi e aree pavimentate di pertinenza (marciapiedi, ecc.).

Art. 69 - Costruzione dell'opera – Termini

1. I soggetti che intendono realizzare opere, manufatti, lapidi o simili su aree o sepolture private o comuni, devono provvedere alla presentazione del relativo progetto ed alla successiva esecuzione delle opere autorizzate nelle forme e nei limiti fissati dal regolamento edilizio.
2. E' sempre possibile impartire, anche in corso d'opera, eventuali prescrizioni nell'interesse del servizio cimiteriale, della sicurezza e della tutela dei luoghi e delle persone.
3. I manufatti cimiteriali ad uso di tombe di famiglia già costruite, non potranno subire alcuna modificazione esterna fino a che duri la concessione, ritenendoli dal momento della costruzione parti integranti del cimitero.

Art. 70 - Rinuncia a concessione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 del presente regolamento, il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

Art. 71 - Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione, per i periodi previsti dal precedente art. 59, verso il pagamento dell'importo previsto dalla tariffa vigente alla data di scadenza.
2. Il comune ha facoltà di accogliere o meno la richiesta di rinnovo della concessione.
3. La scadenza della concessione viene resa nota agli interessati mediante idonea comunicazione.

Art. 72 - Revoca

1. La concessione di ogni tipo di sepoltura può essere revocata per motivate esigenze di pubblico interesse. In tal caso verrà assegnata altra sepoltura senza alcun onere per i congiunti, ivi compresi gli oneri della traslazione e verrà concesso un rimborso nella misura di un quarto dell'importo che sarebbe dovuto secondo la tariffa in vigore.
2. Costituisce ipotesi particolare di revoca per pubblico interesse quella avente ad oggetto le concessioni di durata superiore a novantanove anni ovvero perpetua, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 73 - Decadenza

1. La concessione-contratto prevede espressamente gli obblighi a carico del concessionario la cui violazione comporta la decadenza dalla concessione.
2. Salvo quanto previsto al comma precedente, la decadenza dalla concessione può essere comunque dichiarata nei seguenti casi:
 - a) mancato inizio dei lavori di costruzione della tomba nel termine previsto;
 - b) inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture da parte del concessionario con conseguente situazione di pericolo;
 - c) mancata tumulazione nei loculi già concessi entro sei mesi dalla data del decesso;
 - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - e) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
3. La comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento di decadenza sono resi noti agli interessati:
 - mediante affissione, in casi di irreperibilità, sulla sepoltura, all'albo comunale ed a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi;
 - previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme o dei resti rispettivamente in campo comune e ossario comune, dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Art. 74 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione di ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 75 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Presso il cimitero comunale o la sede della ditta appaltatrice del servizio di necroforo e custode del cimitero è conservato un registro delle operazioni cimiteriali che consente l'aggiornamento continuo delle sepolture. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria.
2. Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, trascrivendovi le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:
 - 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno, l'ora dell'inumazione, il numero della fila dove è posizionata la tomba.
 - 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del comune;
 - 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento dei cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri.
3. Tale registro, vidimato dal sindaco in doppio esemplare viene consegnato alla fine dell'anno all'archivio comunale.
4. Inoltre presso l'ufficio tecnico vengono annotati su supporto cartaceo/informatico:
 - seppellimenti in altri comuni;
 - persone cremate e affidate;
 - trasferimenti in altro cimitero dentro o fuori comune;
 - casi particolari che non trovano collocazione nel registro ordinario delle operazioni cimiteriali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (manufatti, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione (di tombini, monumenti ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il comune s'intenderà e resterà estraneo ad ogni azione che ne consegue limitandosi per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice competente passata in giudicato.

Art. 77 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Art. 78 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso all'albo pretorio del comune. Dalla stessa data cessano di aver validità precedenti atti normativi, regolamentari, ordinanze o altre disposizioni previgenti con esso incompatibili.
2. Per quanto non fosse contenuto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11.9.2003) e alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9.3.2010).